

titolo edilizio

MISURE

ANTISISMICHE

rassegna
 di giurisprudenza
 2009-2013

titolo edilizio MISURE ANTISISMICHE

rassegna di giurisprudenza
2009-2013



fax: 049 9710328 – email: info@exeo.it

La presente opera è una raccolta, ordinata in una classificazione tematica, di sintesi ed estratti giurisprudenziali in materia di misure antisismiche con riguardo al titolo edilizio, tratti da pronunce recensite dalla rivista telematica Urbium.it, appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2014 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. **Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: aprile 2014 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: edilizia, urbanistica - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-020-4 - codice: JRE85 - nic: 173 - prezzo: € 10,00 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD) info@exeo.it. Luogo di elaborazione: sede operativa.

SOMMARIO

[MISURE ANTISISMICHE](#)

[CISTERNE INTERRATE](#)

[CONTRIBUTO DI RICOSTRUZIONE](#)

[COPERTURA DI PARCHEGGI](#)

[COSTRUZIONI VICINE](#)

[DEROGA AL MANTENIMENTO DELL'ESISTENTE](#)

[DEROGHE](#)

[DEROGHE --> COMPETENZA](#)

[IMPIANTI PUBBLICITARI](#)

[IMPIANTI RADIOTELEVISIVI](#)

[INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE](#)

[NULLA OSTA DEL GENIO CIVILE](#)

[RELAZIONE GEOLOGICA](#)

[SOPRAELEVAZIONI](#)

[VIOLAZIONI](#)

[VIOLAZIONI --> ORDINE DI DEMOLIZIONE](#)

[VIOLAZIONI --> SANATORIA](#)

MISURE ANTISISMICHE

CORTE COSTITUZIONALE n.300 del 11/12/2013 - Relatore: Marta Cartabia - Presidente: Gaetano Silvestri

Sintesi:

La disciplina degli interventi edilizi in zona sismica attiene alla materia della «protezione civile», di competenza concorrente, e non, come afferma la difesa regionale, a quella dell'«urbanistica» o del «governo del territorio», per la sua attinenza anche a profili di incolumità pubblica.

Sintesi:

La legislazione regionale non può prevedere l'esenzione dagli adempimenti previsti dagli artt. 65 e 93 D.P.R. 380/2001 per gli interventi di limitata importanza statica, sia perché tale categoria di opere non è prevista dalla legislazione statale, sia perché finisce col sottrarle ad ogni forma di vigilanza pubblica, in violazione del principio fondamentale che orienta tutta la legislazione statale, che esige una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico.

Estratto: «4.– È impugnato altresì l'art. 171 della medesima legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, che introduce una nuova lettera c-bis) all'art. 3, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), in base alla quale, in riferimento agli interventi edilizi in zona sismica, spetta ad un regolamento regionale individuare «gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001». Tale disposizione violerebbe l'art. 5 dello statuto della Regione e l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto l'esenzione da ogni adempimento degli interventi edilizi «di limitata portata statica» determinerebbe la violazione del principio fondamentale dell'ordinamento in materia di «protezione civile», relativo alla vigilanza sugli interventi edilizi in zona sismica. 4.1.– La questione è fondata. Occorre anzitutto premettere che questa Corte ha già chiarito, anche di recente (sentenze n. 101 del 2013 e n. 201 del 2012), che la disciplina degli interventi edilizi in zona sismica attiene alla materia della «protezione civile», di competenza concorrente, e non, come afferma la difesa regionale, a quella dell'«urbanistica» (di potestà primaria secondo lo statuto regionale), per la sua attinenza anche a profili di incolumità pubblica. Tale inquadramento – ha aggiunto la Corte nella citata pronuncia n. 101 del 2013 – «recentemente ribadito nella sentenza n. 64 del 2013, era peraltro già stato affermato nelle sentenze n. 254 del 2010 e n. 248 del 2009, in riferimento alla illegittimità di deroghe regionali alla normativa statale per l'edilizia in zone sismiche, ed in relazione al titolo competenziale di tale normativa: la Corte ha ritenuto che essa rientri nell'ambito del governo del territorio, nonché nella materia della protezione civile, per i profili concernenti «la tutela dell'incolumità pubblica» (sentenza n. 254 del 2010)». Così chiarito l'ambito competenziale entro il quale deve essere esaminata la questione sottoposta all'esame della Corte, occorre ancora rilevare che la categoria degli «interventi di limitata importanza statica», a cui fa riferimento la disposizione regionale impugnata, non è conosciuta dalla normativa statale: non se ne fa menzione nel citato d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che pure, all'art. 3, è attento

a classificare i diversi interventi edilizi all'interno di una specifica tassonomia; né la categoria utilizzata dal legislatore regionale è reperibile nella normativa tecnica, contenuta nel decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni). Dunque, già sotto questo profilo la legislazione regionale si discosta illegittimamente dalla normativa statale rilevante, perché introduce una categoria di interventi edilizi ignota alla legislazione statale. In ogni caso, il vizio di illegittimità costituzionale si palesa alla luce della risolutiva considerazione che la disposizione impugnata si pone in contrasto con il principio fondamentale che orienta tutta la legislazione statale, che esige una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico. Infatti, con specifico riferimento al d.P.R. n. 380 del 2001, invocato quale parametro interposto nel presente giudizio, la Corte, nella sentenza n. 182 del 2006, ha affermato che l'«intento unificatore della legislazione statale è palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali». Analogo principio è ribadito nella recente sentenza n. 101 del 2013. Pertanto, benché apparentemente l'impugnato art. 171 introduca una deroga soltanto in relazione a due specifiche previsioni della normativa statale [gli artt. 65 (R) e 93 (R) del d.P.R. n. 380 del 2001], in realtà la sua portata è più radicale e finisce per incidere, compromettendolo, sul principio fondamentale della necessaria vigilanza sugli interventi edilizi in zone sismiche. In ragione di ciò è irrilevante che l'impugnato art. 171 disponga che gli interventi edilizi «di limitata importanza statica» siano esenti soltanto dagli adempimenti di cui agli artt. 65 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001. Il suo effetto sostanziale, infatti, va oltre la deroga ai suddetti artt. 65 e 93 e consiste, piuttosto, nel sottrarre tali interventi edilizi «di limitata importanza statica» ad ogni forma di vigilanza pubblica. Infatti, i citati artt. 65 e 93 prescrivono gli obblighi minimi di segnalazione allo sportello unico, cosicché il legislatore regionale, esentando alcuni tipi di interventi edilizi dall'assolvimento di tali obblighi minimi, in realtà li esenta da qualsivoglia obbligo. La disposizione regionale impugnata consente, dunque, che determinati interventi edilizi in zona sismica siano effettuati senza che la pubblica autorità ne sia portata a conoscenza, precludendo a quest'ultima, a fortiori, qualunque forma di vigilanza su di essi. Vale la pena ricordare che recentemente l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2012, n. 122, ha consentito – in relazione alle ricostruzioni e riparazioni delle abitazioni private – una deroga esplicita ad una serie di disposizioni, fra le quali gli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380 del 2001. Tale deroga però, come ha rimarcato questa Corte nella sentenza n. 64 del 2013, è attuata, «non senza significato, proprio con disposizione statale, a conferma della necessità di quell'intervento unificatore più volte richiamato dalla giurisprudenza di questa Corte».

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n.1701 del 23/09/2013 - Relatore: Carlo Modica De Mohac
- Presidente: Filippo Giamportone

Sintesi:

Nessuna norma costituzionale vieta al legislatore di introdurre norme antisismiche immediatamente applicabili anche ad immobili già esistenti, ove ragioni di pubblico interesse lo richiedano.

Estratto: «1.2. Con il secondo mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.35, comma 3, della L. n.47 del 1985, come modificato dall'art.26, comma 3 della L. reg. n.37 del 1985, nonché della L. n.64 del 1974 e del DM 15.5.1985, deducendo:- che nessuna norma impone, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria, l'acquisizione del certificato di idoneità sismica;- che per i soli casi in cui l'opera abusiva, e non quindi l'intero immobile, superi i mc. 450, è richiesta, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, della L. n.47 del 1985, l'acquisizione del "certificato di idoneità statica" (che è cosa diversa dal "certificato di idoneità sismica"); e che solamente nel caso di conclamata inidoneità statica, il 4° comma del predetto art.35 prescrive che dev'essere presentato un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato;- che in ogni caso la ricorrente si era dotata di certificazioni attestanti l'idoneità statica e sismica, rilasciate da professionisti di fiducia;- e che pertanto la pretesa dell'Amministrazione di ottenere la verifica dell'idoneità sismica dell'intero immobile è illegittima, come parimenti illegittimo è il diniego impugnato.L'articolata doglianza non merita accoglimento.1.2.1. Come già osservato nel precedente capo, l'art.4, comma 4, della L. n.68 del 1988 (che ha sostituito il quinto comma dell'art.35 della L. n.47 del 1985), prescrive che il rilascio della concessione in sanatoria (anche nella forma del condono), è subordinato al deposito, presso l'Ufficio del Genio Civile, dell'eventuale progetto di adeguamento alle norme tecniche vigenti e comunque all'acquisizione della certificazione di idoneità sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, certificazione che va chiesta al predetto Ufficio e che solamente quest'ultimo è competente a rilasciare.1.2.2. Ma anche in mancanza della predetta norma, non appare revocabile in dubbio che in base ai principii generali del diritto amministrativo nulla potrebbe impedire all'Amministrazione di richiedere la verifica della idoneità statica e sismica di un edificio ove sorgessero motivate preoccupazioni e/o perplessità al riguardo; o ove si paventasse il pericolo di crolli con conseguenti danni per la pubblica incolumità.Se così non fosse - e se fosse corretta la prospettazione della Difesa della ricorrente - si dovrebbe giungere all'aberrante conclusione che in presenza della documentazione prescritta dalla normativa sul condono edilizio, il rilascio della concessione in sanatoria costituirebbe un c.d. "atto dovuto", comportante il recesso di ogni potere dell'Amministrazione di intervenire nel procedimento mediante l'adozione di atti diretti a prevenire eventuali disastri.Il che costituisce una palese assurdità, che contraddice ogni principio di logica oltrecchè di diritto.1.2.3. Né ha pregio l'argomentazione secondo cui la normativa antisismica entrata in vigore successivamente alla costruzione del palazzo non sarebbe applicabile.1.2.3.1. L'assunto potrebbe aver un senso per il caso in cui l'immobile venga conservato nelle condizioni in cui è stato costruito, ma non anche nell'ipotesi in cui subisca modifiche ed innovazioni che ne alterino la originaria conformazione e struttura, e dunque - anche se potenzialmente - la staticità.1.2.3.2. E ciò non senza rilevare che - a ben guardare - nessuna norma costituzionale vieta al Legislatore di introdurre norme antisismiche immediatamente applicabili anche ad immobili già esistenti, ove ragioni di pubblico interesse lo richiedano. Ragion per cui l'argomentazione in esame non regge sotto alcun profilo.1.2.4. Quanto, infine, alle "certificazioni di parte" ed al "certificato di provvisoria agibilità" acquisiti agli atti del procedimento - la cui efficacia la ricorrente tende a sopravvalutare - non resta che ribadire

l'irrelevanza, rinviando a quanto rilevato nei precedenti capi (nella specie: nei capi 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. ed 1.1.7.).»

Sintesi:

La normativa antisismica sopravvenuta alla costruzione di un palazzo va comunque certamente applicata nel caso in cui successivamente alla sua introduzione vengano realizzati interventi ed opere che determinino innovazioni atte a modificare l'originaria configurazione e struttura dell'immobile.

Estratto: «1.3. Con il terzo mezzo di gravame la ricorrente lamenta eccesso di potere per difetto di motivazione, deducendo:a) che il provvedimento si limita a richiamare acriticamente il parere negativo dell'Ufficio del Genio Civile senza fornire alcuna motivazione in ordine alle ragioni di tale condivisione e del connesso recepimento;b) che la motivazione si appalesa comunque incongrua sotto un duplice profilo: sia in quanto l'Amministrazione non ha tenuto conto delle certificazioni di parte prodotte nel corso del procedimento; sia in quanto è assurdo pretendere che la normativa antisismica trovi applicazione ad un edificio costruito prima della sua entrata in vigore.L'articolata doglianza non merita accoglimento.1.3.1. Quanto al primo profilo, è sufficiente ricordare che secondo un principio costituente jus receptum nell'Ordinamento, in caso di acquisizione di pareri tecnici le Amministrazioni sono tenute a motivare le loro determinazioni conclusive esclusivamente se si determinino nel senso di discostarsi dall'avviso espresso dall'Organo tecnico; mentre nessuna motivazione è richiesta nel caso in cui - come normalmente accade - agiscano in conformità ad esso.Se così non fosse, se - cioè - gli Organi di amministrazione attiva dovessero manifestare le ragioni per le quali decidono di adeguarsi all'orientamento degli Organi tecnici consultivi, si cadrebbe in un circolo vizioso a contenuto inutilmente petitorio (implicante una macroscopica "contraddizione in termini"), non avendo senso che un Organo che necessita di lumi da un altro Organo sia poi investito del potere (o, ciò che è peggio, abbia l'obbligo) di valutare, a sua volta, il giudizio tecnico espresso da quest'ultimo. Ciò che si concreterebbe, in sostanza, nell'emissione di un parere su un parere;1.3.2. Quanto al profilo di doglianza secondo cui la motivazione sarebbe incongrua in quanto l'Amministrazione non avrebbe dato il giusto peso alle certificazioni rilasciate dai professionisti di fiducia della ricorrente, nel respingerla non resta che rinviare ancora una volta a quanto già rilevato nei capi precedenti (nella specie: nei capi 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. ed 1.1.7.).1.3.3. Quanto, infine, al profilo di doglianza secondo cui la motivazione sarebbe incongrua in quanto basata su una normativa non applicabile al palazzo per cui è causa, non resta che richiamare le osservazioni di cui al capo 1.2.3., ribadendo, al riguardo:- che nessuna norma costituzionale vieta al Legislatore di introdurre norme antisismiche immediatamente applicabili, ove la c.d. "ragionevolezza" lo giustifichi, anche a costruzioni già ultimate; - e che - ciò che maggiormente importa ai fini della decisione del ricorso in esame - la normativa antisismica sopravvenuta alla costruzione di un palazzo va comunque certamente applicata nel caso in cui successivamente alla sua introduzione vengano realizzati, come nella fattispecie per cui è causa, interventi ed opere che determinino innovazioni atte a modificare l'originaria configurazione e struttura dell'immobile.1.3.4. Per completezza espositiva va poi rappresentato che il parere negativo (rectius: il parere negativo adottato in forma di determinazione di non luogo a procedere ad ulteriore istruttoria) dell'Ufficio del Genio Civile - al quale si riferisce "per relationem" la motivazione